



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

## COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008

### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 21/01/2008, ha adottato le seguenti decisioni :

#### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Romano	GENTILE	PRESIDENTE
- Avv. Francesco Saverio	BONACCI	COMPONENTE
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE

con l'assistenza del Segretario Sig. Emanuele DANIELE;  
nonché in rappresentanza dell'A.I.A. Sig. Antonio Paone;

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di:**

**Sig. TASSONE Bruno (Presidente della società Centro Pol. S.Bruno), Sig. DE PADOVA Antimo (calciatore della società Centro Pol. S.Bruno), Sig. BORELLO Salvatore (calciatore della società Centro Pol. S.Bruno), Sig. LA GROTTERIA Walter Giovanni (calciatore della società Centro Pol. S.Bruno), Sig. BORELLO Angelo Bruno (dirigente della società Centro Pol. S.Bruno), della violazione dell' art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché della società CENTRO POL. S.BRUNO in applicazione dell'art. 2, comma 4 (oggi art. 4, commi 1 e 2) del C.G.S..**

#### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali;

sentito il sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello, nonché il legale rappresentante della società Centro Pol. S. Bruno;

viste le risultanze degli accertamenti espletati dall'Ufficio Indagini;

rilevato che le parti si sono accordate in ordine alla applicazione delle pene da irrogarsi ai soggetti deferiti come con nota in atti (ai sensi dell'art. 23 del C.G.S.);

considerato che si ritengono corrette la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrue le sanzioni concordate;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga a :

- Al Sig. TASSONE Bruno, Presidente della società Centro Pol. S.Bruno, l'inibizione di mesi 8 (OTTO) e quindi fino al 22 SETTEMBRE 2008;
- Ai Sigg. DE PADOVA Antimo, BORELLO Salvatore e LA GROTTERIA Walter Giovanni, calciatori della società Centro Pol. S.Bruno, mesi 4 (QUATTRO) di squalifica e quindi fino al 22 MAGGIO 2008;
- Al Sig. BORELLO Angelo Bruno, Dirigente della società Centro Pol. S.Bruno, l'inibizione di mesi 4 (QUATTRO) e quindi fino al 22 MAGGIO 2008;
- Alla società CENTRO POL. S. BRUNO la penalizzazione di TRE punti in classifica da scontare nell'attuale stagione sportiva;

**RECLAMO N. 73 della società U.S.C. CORIGLIANO CALCIO****avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 77 del 27.12.2007 (Ammenda di € 1000,00 e DIFFIDA).**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
rilevato preliminarmente che l'ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa per negazione degli incolpati;  
ritenuto che dal rapporto del direttore di gara e dell'assistente arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che i sostenitori del Corigliano lanciavano all'interno del terreno di gioco, a gioco fermo, un petardo che esplodeva a circa dieci metri dall'assistente arbitrale provocandogli un intenso dolore all'orecchio nonché vertigini e perdita di equilibrio;  
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 74 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA****avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°82 del 09.01.2008 (Squalifica calciatore COMMISSO Domenico per QUATTRO giornate).**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il rappresentante della società reclamante;  
ritenuto che dall'esame del supplemento di referto redatto dal direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Comisso Domenico si è reso responsabile di atti di violenza nei confronti di un avversario, e che dal suo comportamento violento è scaturita una rissa che ha visto coinvolti altri calciatori;  
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 75 della società C.S.P.R. 94****avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°19 (Attività Giovanile) del 04.01.2008 (Inibizione Sig. SIMONE Giuseppe fino al 30.06.2008, squalifica allenatore ROGOLINO Domenico fino al 03.03.2008, squalifica calciatore MINNELLA Giuseppe per DUE giornate).**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
preliminarmente dichiara, ai sensi dell'art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S., non impugnabile la squalifica inflitta al calciatore Minnella Giuseppe;  
ritenuto che dall'esame del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale;  
considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al dirigente del C.S.P.R. 94 Sig. Simone Giuseppe e all'allenatore Rogolino Domenico, ed in particolare che va tenuto conto che non si ravvedono nei confronti del direttore di gara particolari pressioni, ma solamente una leggerezza che manifesta un comportamento antisportivo, ma nessuna violenza di natura psicologica;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo delibera di :

- ridurre l'inibizione inflitta al Sig. SIMONE Giuseppe fino al 29 FEBBRAIO 2008;
  - ridurre la squalifica inflitta all'allenatore Sig. ROGOLINO Domenico fino al 31 GENNAIO 2008;
  - dichiarare inammissibile il ricorso per quanto attiene la squalifica al calciatore Minella Giuseppe;
- dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 77 della società A.C. COMPENSORIO AMANTEA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Zonale di Belvedere di cui al Comunicato Ufficiale n°14 del 27.12.2007 (Inibizione Sig. ESPOSITO Elio per mesi 6 e quindi fino al 27.06.2008, squalifica calciatore ESPOSITO Luca per TRE giornate).**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che da un attento esame del supplemento di referto redatto dal direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale;

considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti ai Sigg. Esposito Elio ed Esposito Luca, rispettivamente allenatore e calciatore dell'A.C. Compensorio Amantea ed in particolare che va tenuto conto che il comportamento del Sig. Esposito Elio, per quanto deprecabile va ricondotto nel clima contestuale ad un incontro di calcio, peraltro va tenuto conto che il Sig. Esposito Elio era altresì in uno stato di agitazione psico-fisica in quanto il figlio Luca era rimasto contuso in un'azione di gioco e l'infortunio richiedeva il ricovero in ospedale.

Per quanto riguarda lo stesso calciatore Esposito Luca, la sua protesta è stata di modestissima entità;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce l'inibizione al Sig. ESPOSITO Elio fino al 28 FEBBRAIO 2008 e la squalifica del calciatore ESPOSITO Luca a DUE giornate;

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 79 della società A.S.D. CASCIOLINO 2007**

**avverso la regolarità della gara Montedoro – Casciolino 2007 (6 – 3) del 06.01.2008 Campionato TERZA categoria (Delegazione Provinciale di Catanzaro) per presunta posizione irregolare dei calciatori PALLONE Francesco e BELLOCCI Riccardo.**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che alla gara in oggetto ha preso parte nelle fila della società Montedoro il calciatore Pallone Francesco nato il 28.06.1975 che non aveva titolo a partecipare in quanto svincolato per come risulta dal tabulato trasmesso dall'Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Calabria allegato in atti;

Pertanto, il reclamo *de quo* risulta essere fondato.

Visto l'art. 17, comma 5, del C.G.S.;

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo irroga alla società MONTEDORO la punizione sportiva della perdita della gara (Montedoro – Casciolino 2007 del 06.01.2008) con il punteggio di 0 – 3;

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 80 dei Sigg. ORTADO Ivan e Franco Giovanni**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°39 del 02.01.2008 (Squalifica Sig. FRANCO Giovanni fino al 30.06.2009, squalifica calciatore ORTADO Ivan fino al 28.01.2009).**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il direttore di gara a chiarimenti;

rilevato che circa l'identità del calciatore Ortado Ivan il direttore di gara nao ha avuto alcuna incertezza, in quanto lo stesso era stato ben individuato dall'arbitro perché ammonito;

Mentre in merito al reclamo del tesserato Franco Giovanni, il direttore di gara ha confermato testualmente quanto riportato in referto;

Pertanto, non vi sono elementi per l'accoglimento del ricorso;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la relative tasse.

**RECLAMO N. 81 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 16.01.2008 (Squalifica calciatore ANDRIANO Domenico per QUATTRO gare).**

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della società Marina di Gioiosa;

rilevato che il calciatore Andriano Domenico della società reclamante si è reso responsabile di aver lanciato una "borraccia" che colpiva l'allenatore della società avversaria;

ritenuto, tuttavia, eccessiva l'entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di 1° grado, in considerazione dell'entità e delle modalità dei fatti ascritti al calciatore Andriano;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ANDRIANO Domenico a TRE giornate di gara; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Dott. Saverio Mirarchi

IL PRESIDENTE  
Prof. Antonio Cosentino

---

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 22 GENNAIO 2008

---